

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'**Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati**. L'Associazione è regolata ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, della legge 4/2013, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Catania. Le eventuali variazioni della sede non comportano modifica statutaria, ponendo peraltro l'obbligo di comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne tramite mezzi adeguati. L'Associazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all'estero.

Articolo 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Articolo 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica, aconfessionale, democratica, pluralista e non ha scopo di lucro, ed ha il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche ai sensi della legge 4 del 14/01/2013. L'Associazione ha struttura e organizzazione adeguate a garantire: la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica fra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici. L'Associazione promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 4/2013 e dell'art 27-ter del citato Codice del Consumo, e ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Le finalità che si propone sono quindi, in particolare:

- Promuovere i diritti fondamentali della persona;
- Essere un punto di riferimento e di promozione culturale nel settore della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, con particolare riferimento al diritto alla dignità ed alla protezione dei dati personali;
- Essere un punto di riferimento e di promozione culturale nel settore della compliance aziendale normativa e tecnologica;
- Essere un luogo di discussione e approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati e, in generale, di tutte le materie afferenti alle nuove tecnologie che impattano sulla tutela della riservatezza dell'essere umano e sullo sviluppo delle relazioni sociali;
- Essere un osservatorio scientifico che monitora le evoluzioni delle normative e delle

migliori prassi in materia di trattamento di Dati Personali, nonché l'impatto delle stesse sul sistema economico nazionale ed europeo;

- Promuovere la conoscenza, la cultura e il rispetto delle normative vigenti sul trattamento di dati personali e materie affini;
- Promuovere l'aggiornamento e la formazione permanente dei propri iscritti;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- Promuovere il progresso sociale, scientifico e culturale, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla protezione dei dati;
- Garantire supporto ed assistenza ad associati e terzi a tutela dei loro diritti relativi alla riservatezza, ai dati personali e ad altri ambiti analoghi.

Art. 4bis - Perseguimento degli scopi, modalità ed attività dell'Associazione

L'Associazione realizza i propri scopi mediante:

- L'adozione di un Codice di Condotta che ciascun associato è tenuto a rispettare;
- La stipula di contratti e di convenzioni a favore degli associati;
- L'organizzazione di seminari, attività culturali, pubblicazioni, manuali, libri, newsletter, conferenze, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, attività congressuali, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
- Il rilascio agli iscritti che rispettano i requisiti del Codice di Condotta, delle attestazioni di cui all'art.7 legge 4/2013 e le autorizzazioni all'utilizzo del riferimento dell'iscrizione all'Associazione come marchio o attestato di qualità e di attestazione professionale dei propri servizi ai sensi del medesimo art. 7 e dell'art. 8 della legge 4/2013. A questo scopo istituisce e gestisce appositi elenchi professionali/registri, che aggiorna annualmente, con i dati pubblicati in maniera conforme alla disciplina tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati;
- L'attivazione dello Sportello del consumatore, presso il quale possono rivolgersi i cittadini in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del Consumo o per ottenere informazioni sull'attività professionale ed i relativi standard qualitativi;
- La proposizione di reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, su mandato degli interessati, anche non Soci;
- La garanzia del rispetto delle regole deontologiche, riportate nel codice di condotta, di cui alla Legge 4/2013 e dell'art. 27 bis del Codice di Consumo;
- La scelta e l'approvazione di procedure e di standard, ispirate a sistemi di qualità ufficialmente riconosciuti, da adottare all'interno dell'organizzazione associativa.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere attività di coordinamento con Istituzioni Pubbliche ed altre realtà associative e di studio impegnate nel campo per la promozione di iniziative comuni o l'individuazione di obiettivi da raggiungere.

Articolo 5 – Categorie di Soci

Possono diventare Soci dell'Associazione, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, appartenenza etnica, tutte le persone fisiche maggiorenni che,

condividendone gli scopi di cui all'articolo 4 e occupandosi delle materie in esso individuate, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono inoltre associarsi le persone giuridiche, enti e organizzazioni commerciali che sono interessati a sostenere gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione comprende le seguenti categorie di Soci: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, ed Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e sono iscritti di diritto. Essi possono votare ed essere eletti nonché utilizzare i marchi dell'Associazione. I Soci fondatori hanno presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell'Associazione (compreso il Consiglio Direttivo), fermo restando che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell'organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni. Tale presenza non potrà quindi superare il 50% degli aventi diritto al voto, dopo un periodo di cinque anni a partire dalla elezione del primo Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche che svolgono attività libero professionale in qualità di consulenti o si occupano, in qualità di dipendenti, di società/enti della protezione dei dati, ovvero sono imprenditori che condividono gli scopi e le attività dell'Associazione. I Soci Ordinari hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche elettive, pagano la quota associativa e possono utilizzare, ai sensi della legge 4/2013, il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, qualora l'Associazione sia iscritta all'elenco delle Associazioni professionali previsto dalla disciplina (legge n.4/2013) alla sezione "Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci".

Ai Soci Ordinari è richiesto un titolo di studio pari alla Scuola Media Secondaria Superiore od equipollente, ed è a loro richiesto un obbligo di aggiornamento annuale consistente nella partecipazione a seminari di aggiornamento della durata di almeno otto ore nelle materie di interesse specifico inerenti agli scopi dell'Associazione.

I Soci Sostenitori sono le persone giuridiche, enti e organizzazioni commerciali che sono interessati a sostenere gli scopi dell'Associazione, non hanno diritto di voto né possono essere eletti all'interno degli Organi Sociali, non utilizzano il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, e pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, si siano distinti per particolari meriti o abbiano apportato notevoli contributi nelle materie di interesse dell'Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

Il mantenimento della qualità di Socio è subordinato al pagamento della quota Associativa annuale nei termini prescritti, all'osservanza dello Statuto, al rispetto del Codice di Condotta della stessa Associazione nonché ai suoi Regolamenti Interni, che i Soci si impegnano specificamente ad osservare. Si impegnano, inoltre, a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi scopi ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli Associati dagli organi dell'Associazione.

Articolo 5.1 - Tesserati

I Tesserati sono le persone che, pur non essendo Soci, partecipano occasionalmente alle attività organizzate dall'Associazione. Non hanno diritto di voto, non sono eleggibili all'interno degli Organi Sociali, pagano una quota di tesseramento annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di Tesserato si perde per mancato pagamento della quota di tesseramento o per condotta contraria allo Statuto, al Codice di Condotta o ai Regolamenti Interni dell'Associazione.

Articolo 6 - Assunzione e perdita della qualifica di Socio – Sanzioni disciplinari – Gravi motivi di esclusione del Socio

La domanda di iscrizione nella qualità di Socio Ordinario o Socio Sostenitore dell'Associazione deve essere presentata per iscritto, in modalità cartacea o elettronica (ad esempio form ed e-mail), al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Presentando la richiesta di ammissione all'Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Il Consiglio deciderà discrezionalmente se accogliere o rigettare la richiesta di ammissione dell'aspirante Socio. In caso di approvazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo provvederà a darne notizia al nuovo Socio, disponendo l'inserimento dei dati identificativi di questo nel Registro dei Soci.

I Soci Onorari vengono nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su segnalazione motivata da parte di qualunque Socio o Membro del Consiglio Direttivo stesso.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a. Esclusione
- b. Recesso
- c. Decesso

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Codice di Condotta, il Socio è assoggettato alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

1. ammonizione (scritta);
2. censura (scritta) con sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;
3. esclusione dall'Associazione, secondo la procedura di seguito descritta.

Il Socio può essere escluso per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione o danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione, compresi il danno reputazionale o all'immagine o per grave e reiterata violazione delle disposizioni del presente statuto o di altro regolamento o delibera adottata dagli organi statutari o ancora qualora abbia reso false dichiarazioni all'atto della richiesta di iscrizione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Socio escluso può appellarsi e far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Il provvedimento sarà comunque esecutivo nelle more della pronuncia sul suddetto ricorso.

Il recesso del Socio deve essere notificato tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla scadenza dell'anno Sociale. Il recesso non fa sorgere il diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota annuale di iscrizione versata.

Articolo 7- Diritti e doveri dei Soci

Gli associati hanno diritto di:

- a. Partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, con l'osservanza dei relativi regolamenti;
- b. Esprimere il proprio voto in Assemblea ed avere la possibilità di essere eletti, quando previsto, all'interno degli Organi Associativi;
- c. Presentare al Consiglio Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti o qualora ravvedano comportamenti non conformi alla finalità statutaria dell'Associazione;
- d. Presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in caso di esclusione.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. Versare annualmente le quote associative di iscrizione;
- b. Osservare le disposizioni del presente Statuto, del Codice di Condotta, dei regolamenti e delle delibere dell'Associazione;
- c. Non danneggiare né moralmente né materialmente l'Associazione; si intende per danneggiamento anche la pubblicazione di contenuti, con qualsiasi modalità ed anche tramite Social, non tecnicamente corretti;
- d. Comunicare all'Associazione ogni modifica dei propri dati pertinenti al rapporto con l'Associazione o che vengono pubblicati a cura dell'Associazione.

Articolo 8- Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- e. Il Collegio dei Probiviri

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' costituito dalla riunione di tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci può emanare uno o più Regolamenti interni che disciplineranno, in armonia con il presente Statuto, aspetti di organizzazione interna all'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata e presieduta dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo e convocata almeno una volta all'anno o su richiesta motivata di almeno i due quinti degli associati aventi diritto. L'Assemblea straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno tre quinti degli associati aventi diritto.

I Soci che non possono partecipare hanno facoltà di delegare altri associati; non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato. Le deleghe devono essere inoltrate all'Associazione, in forma cartacea o elettronica, almeno 24 ore prima dell'Assemblea in prima convocazione, a mezzo e-mail, telefax o consegna presso la Sede dell'Associazione.

La convocazione (Assemblea ordinaria e straordinaria) deve avvenire per iscritto (posta ordinaria, via fax, posta elettronica), oppure attraverso comunicazione pubblicata nell'area riservata agli associati del sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, e dovrà recare l'indicazione del luogo, dell'ora, della data e dell'ordine del giorno dell'incontro.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci presenti. Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto valgono i quorum previsti per l'Assemblea Straordinaria.

Compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. Eleggere tra i Soci aventi diritto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- b. Deliberare sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e sulla relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. Deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. Deliberare in merito all'ordine del giorno, ed a ogni altra proposta rimessa alla decisione dell'Assemblea;
- e. Avanzare proposte in merito ai programmi e all'attività della Associazione;
- f. Approvare il Codice di Condotta dell'Associazione.

Compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- f. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- g. Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci compresi i dissenzienti e gli assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di 2 e non più di 4 membri, compresi i Soci Fondatori, ai quali si aggiungono i membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il loro numero è determinato dall'Assemblea al momento della nomina. I suoi membri eletti restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Esso rappresenta l'organo di orientamento dell'attività dell'Associazione. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. Eleggere il Presidente tra i propri membri;
- b. Nominare tra i propri componenti il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- c. Emanare uno o più Regolamenti interni, che disciplinino, in armonia con il presente

Statuto e con il Codice di Condotta, aspetti di organizzazione interna dell'Associazione.

- d. Stabilire l'importo della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora non venga stabilito detto importo entro tale data, deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente;
- e. Tenere ed aggiornare il libro Soci;
- f. Deliberare su questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- g. Delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
- h. Intraprendere qualsiasi azione utile ed opportuna per il perseguimento degli scopi sociali;
- i. Acquisire licenze d'uso di marchi e brevetti e creare strutture operative (ad es. incaricati sportello del cittadino, incaricati sviluppo, ecc.), a supporto delle attività per promuovere nome ed immagine dell'Associazione nel perseguimento e nel rispetto dei fini istituzionali;
- j. Assumere o contrattualizzare il personale necessario per la gestione operativa dell'Associazione e delle attività sociali e promosse;
- k. Rilasciare patrocini;
- l. Rilasciare attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci ai sensi della L. 4/2013 nel pieno rispetto degli artt. 4, 7 ed 8, qualora iscritta nell'apposita sezione del competente Ministero;
- m. Rilasciare marchi di qualità non in contrasto con quanto previsto nella L. 4/2013;
- n. Deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e stabilire l'Ordine del giorno;
- o. Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- p. Deliberare sull'apertura di nuove sedi Regionali, Uffici, Rappresentanze;
- q. Predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio Sociale precedente e la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- r. Predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno in corso;
- s. Proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
- t. Redigere il Codice di Condotta dell'Associazione e eventuali successive variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- u. Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- v. Deliberare l'esclusione dell'Associato;
- w. Decidere sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei Soci nei casi di inosservanza delle prescrizioni del presente Statuto, del Codice di Condotta e degli altri Regolamenti Interni ai quali sono soggetti;
- x. Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- y. Nominare e revocare i componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno ogni 180 giorni, compresa la coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci, con un preavviso di almeno 7 giorni attraverso comunicazione scritta o per posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri più uno; le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente

almeno 7 giorni prima, su decisione dello stesso e su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. Ogni seduta del Consiglio Direttivo è verbalizzata e sottoscritta dal Segretario e dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni tecnico/consultive, permanenti o temporanee, alle quali affidare compiti attinenti allo scopo sociale. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile. In caso di vacanza della carica, subentra il Vicepresidente.

Le competenze del Presidente sono:

- a. Rappresentare l'Associazione nei rapporti con terzi, esercitando i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. Firmare e stipulare contratti a nome dell'Associazione;
- c. Convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, nonché il Consiglio Direttivo, e dare esecuzione alle delibere degli Organi Sociali;
- d. Coordinare l'attività del Consiglio Direttivo;
- e. Delegare il Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, altro membro del Consiglio a sostituirlo per i singoli atti;
- f. Riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, avendo potere di rappresentanza nei confronti degli istituti bancari e delle compagnie assicurative;
- g. Nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- h. Adottare, in casi di oggettiva necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 12 – Cariche sociali

Le cariche sociali del Consiglio Direttivo sono:

- a. *Presidente*
- b. *Vicepresidente*
- c. *Tesoriere*
- d. *Segretario*
- e. *Consigliere.*

b. Il Vicepresidente:

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso; sostituisce il Presidente nei singoli atti in caso di sua assenza o impedimento.

c. Tesoriere:

- Tiene le scritture contabili in cui analiticamente compaiono le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;
- Prepara una relazione annuale sulla gestione contabile;
- E' depositario dei beni dell'Associazione e dei documenti contabili. Riscuote le quote sociali e segnala al Consiglio Direttivo chi è moroso nel pagamento della quota Sociale.

d. Segretario:

- Coadiuvava il Presidente nell'Organizzazione dell'attività dell'Associazione;
- Mantiene aggiornato l'elenco dei Soci e delle loro cariche all'interno dell'Associazione;
- Tiene l'Archivio dell'Associazione e redige i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- Cura i collegamenti con le segreterie regionali.

Le Cariche sociali sono cumulabili.

Articolo 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre. Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto internamente tra i membri del Collegio. I probiviri ed il Presidente durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compete al Collegio dei Probiviri decidere, senza formalità di rito, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualsiasi Socio. Il lodo arbitrale del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Articolo 14 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo che sovrintende, cura e promuove l'attività scientifica dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo. E' composto da un numero di membri fissato dal Consiglio Direttivo che ne nomina altresì il Presidente ed i componenti, scegliendoli tra le personalità internazionali e nazionali del mondo scientifico, accademico o della cultura che per i loro studi, le loro esperienze, le loro doti umane si siano distinti nelle materie rientranti negli scopi dell'Associazione. Esso rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. Il Comitato Scientifico dovrà riferire al Consiglio Direttivo l'attività svolta e la pianificazione delle attività future. Il Comitato Scientifico non ha poteri di rappresentanza o di amministrazione dell'Associazione. L'accettazione della nomina comporta la conoscenza e l'accettazione dello statuto associativo.

Art. 15 – Sportello di riferimento per il Cittadino Consumatore

Lo Sportello di riferimento per il Cittadino Consumatore è una forma di garanzia a tutela dell'utente, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in

caso di contenzioso con i singoli professionisti facenti parte dell'Associazione, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Lo Sportello è attivato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il suo riferimento viene posizionato sulla home page del website dell'Associazione e, tramite esso, possono essere inoltrati reclami o segnalazioni da parte degli utenti consumatori.

Ai reclami e alle segnalazioni viene data risposta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con un impegno dell'Associazione di addivenire ad una risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore.

Articolo 16 - Rendiconto

L'esercizio Sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o distribuzione non siano previste dalla legge.

Articolo 17 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi di sostenitori;
- b) Contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Autofinanziamento mediante attività istituzionale;
- e) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) Proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre opere dell'ingegno di cui sia titolare l'Associazione;
- g) Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da:

- a) Quote associative e contributi;
- b) Beni immobili e mobili;

- c) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) Donazioni, lasciti o successioni;
- e) Marchi, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall'opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;
- f) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- g) Proprietà intellettuale dell'Associazione.

Articolo 19 – Patrimonio e quote

Il patrimonio Sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali o i contributi associativi sono intrasferibili. In caso di recesso o esclusione, la quota Sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 19 bis – Scritture contabili e bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 19 ter – Responsabilità dell'Associazione e assicurazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione si riserva il diritto di assicurarsi per i danni derivanti da proprie eventuali responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 20 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea riunita in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Norme finali e Clausole di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi sia espressamente previsto si fa riferimento ai Regolamenti e al Codice di Condotta della stessa Associazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti dell'Associazione, il foro esclusivamente competente è quello della città dove ha sede legale la stessa Associazione, salvo diversa disposizione di legge. I Soci, prima di adire la giustizia ordinaria, per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e dei Soci stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio dei Proviviri.